



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^A CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale,
promossa

da

appellante1 **appellante1** appellante1 (C.F.:) e **appellante2**
appellante2 appellante1

(C.F.:), rappresentati e difesi dall'Avv.

(C.F.:), presso il cui indirizzo

pec, , sono elettivamente domiciliati;

APPELLANTI

contro

banca appellata (C.F.:), in

persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'Avv. (C.F.:), presso il

cui studio, in , alla Via , e all'indirizzo pec,

DR , è elettivamente domiciliata;

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE

avverso





la sentenza n. _____ del G.U. del Tribunale di _____, pubblicata
in data _____ e notificata l' _____.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. È impugnata, con atto di citazione notificato il _____, la
sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
_____, adito dagli odierni appellanti, in parziale accoglimento della
domanda di ripetizione dell'indebito, ha condannato la Banca
convenuta al pagamento del complessivo importo di € _____ (a
titolo di poste illegittime addebitate sul C/C n. _____, acceso nel 1981
ed estinto nel marzo 2015), compensando integralmente tra le parti le
spese di lite.

2. **appellante2** e **appellante1**, con il libello introduttivo il giudizio *a quo*,
notificato nel novembre 2015, avevano eccepito usura,
capitalizzazione infrannuale, c.m.s. e spese non dovute.

3. La Banca convenuta, nel resistere alla domanda attorea, aveva
opposto, tra l'altro, eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie.

4. Il Tribunale, per quanto ancora di rilevanza, ha parzialmente accolto
la domanda attorea, dopo aver:

a) escluso l'affidamento del conto, per deficit probatorio in ordine al
relativo contratto, cui gli attori erano onerati;

b) accolto l'eccezione di illegittimità di capitalizzazione trimestrale degli
interessi, della c.m.s. e delle spese non previamente pattuite *inter
partes*;

c) in adesione alla seconda ipotesi di calcolo elaborata dal CTU
nominato nel corso dell'istruttoria (con decorrenza, dunque, a far data
dal luglio 2010), condannato la Banca convenuta all'importo richiamato
sub 1, che precede;

d) compensato integralmente *inter partes* le spese di lite.



5. Sono insorti gli originari attori, affidando il gravame a quattro ordini di motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. in ordine all'onere probatorio inerente l'affidamento (primo motivo); erroneo accoglimento della seconda ipotesi di calcolo elaborata dal CTU, in luogo della prima, che evidenzia un credito degli appellanti per oltre 850 mila euro (secondo motivo); omessa pronuncia in ordine alla istanza ex art. 210 c.p.c., quanto alla mancanza di alcuni estratti conto intermedi (terzo motivo); erronea compensazione integrale delle spese di lite (quarto motivo).

5.1. Ha resistito l'appellata, spiegando, a sua volta, gravame incidentale, diretto alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto, sia pure parzialmente, la domanda attorea, che andava, invece, integralmente rigettata, per omessa produzione in giudizio della serie integrale degli estratti conto (primo motivo); ed ha reiterato l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie (secondo motivo).

5.2. All'esito dell'udienza del _____, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.

6. Per ragioni di pregiudizialità logica, va affrontata la disamina del primo motivo di gravame incidentale spiegato dalla banca appellata, che ha dedotto la violazione dell'art. 2697c.c., per avere il Tribunale accolto la domanda attorea, nonostante la mancanza di estratti conto intermedi, la cui omissione avrebbe dovuto condurre il Giudice di prime cure al rigetto integrale della istanza di ripetizione.

6.1. Va preliminarmente osservato che è pur vero che la Corte di legittimità, in un primo tempo, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista non può essere



accolta in caso di incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, essendo costui onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto.

Tuttavia, in tempi più recenti, vi è stata, sul tema, un'evoluzione della stessa giurisprudenza di legittimità, essendo stato enunciato il principio di diritto che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il Giudice, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto del rapporto (Cass. 11543/2019).

In particolare, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "*aliunde*", avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. n. 20621/2021).

Dunque, è stato superato il principio che la mancata produzione integrale degli estratti conto determini *tout court* il rigetto della domanda di restituzione dell'indebito del correntista.

6.2. Quanto al caso di specie, dalla lettura della relazione peritale acquisita nel giudizio *a quo*, emerge che la mancanza degli estratti conto ha interessato sparuti e limitatissimi periodi intermedi: "*mancano gli estratti conto dal 9/11/1982 al 13/12/1982, dal 22/12/1983 al 31/12/1983, dal 14/9/1987 al 22/9/1987, dal 27/12/1988 al 6/12/1989, dal 28/3/1994 al 31/3/1994, dall'1/4/1995 al 9/6/1995, l'estratto conto ed il riassunto scalare del secondo trimestre 2010*" (V. pag. 11 della relazione peritale).

Ciò, tuttavia, non ha impedito al CTU di rispondere al quesito sottopostogli dal Tribunale, sebbene la conclusione prospettata come ipotesi A (per il cui accoglimento gli appellanti insistono), necessiti dei



correttivi che si preciseranno in occasione della disamina dei successivi motivi di gravame.

7. Ed infatti, il primo motivo di gravame principale, con il quale gli appellanti denunciano erronea decorrenza dell'indebito, limitata al solo ultimo periodo (dal luglio 2010 sino alla estinzione del C/C), è fondato, sia pure nei termini che qui di seguito si precisano.

7.1. La Sezione, in linea con il costante orientamento di legittimità, ha (anche) di recente (*ex multis*, Corte d'Appello Napoli, Sez. III, sentenza n. 1038/2025) ribadito che il correntista non è tenuto a dare prova scritta dell'apertura di credito.

Ed invero, anche nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, TUB integra una nullità di protezione, potendo essa operare "*soltanto a vantaggio del cliente*" (art. 127, comma 2, TUB); con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio.

Non merita inoltre condivisione l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe preclusa la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito.

Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del c.c., dedicato appunto alle prove; significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come "prove indirette" o "prove critiche".

L'art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2, c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.



Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera “*soltanto a vantaggio del cliente*”, l’obbligo di forma posto dall’art. art. 117, comma 1, TUB, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della Banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio.

Né rileva che a norma dell’art. 127, comma 2, TUB, la nullità di protezione possa essere rilevata d’ufficio dal Giudice.

Infatti, se la rilevazione *ex officio* delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, la loro “dichiarazione”, ove sia mancata un’espressa domanda della parte pure all’esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione — come nel caso in esame — nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. n. 26242 e n. 26243 del dicembre 2014).

Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del Cliente della Banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l’onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall’art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l’art. 2725.



I rilievi che precedono hanno trovato recente ed ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33668/2025).

7.2. E' vero che secondo la giurisprudenza di legittimità – per come eccepito dalla Banca appellata - l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per *facta concludentia*, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della Banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa Banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della Banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della stessa Banca.

Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni.

Ebbene, Il Tribunale, nel caso di specie, si è limitato ad escludere, in via generale e astratta, che possa farsi ricorso alle presunzioni per dimostrare il contratto di apertura di credito: il che non è corretto in diritto.

7.3. L'inutilizzabilità della prova per presunzioni non trova fondamento nemmeno sul rilievo per cui nella fattispecie occorre aver certezza quanto al limite dell'affidamento.

Poiché — nella prospettiva sopra indicata (avendo, cioè, riguardo al regime della nullità di protezione) — la pattuizione di un obbligo della Banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può



emergere dal contegno dello stesso Istituto di credito nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in C/C, ma incide, come si dirà qui di seguito, sull'onere probatorio del *quantum* dell'affidamento, e non già dell'*an*, e, in ogni caso, viene in considerazione se correlata all'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie sollevata dalla Banca convenuta.

A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti, quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto, non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la Banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.

8. Quest'ultimo rilievo introduce la disamina del secondo motivo di gravame principale (con il quale, in estrema sintesi, si propugna l'accoglimento della prima ipotesi di calcolo operata dal CTU, con il conseguenziale riconoscimento – si ripete – di un credito degli appellanti per un importo superiore a 850 mila euro), che va condotta contestualmente a quella inerente al secondo motivo di gravame incidentale, avente ad oggetto la prescrizione delle rimesse solutorie.

8.1. E' consolidato l'orientamento di legittimità, per il quale è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. o che chieda di espungere dal calcolo del saldo passivo preteso dalla banca le appostazioni debitorie illegittime, allegare (e provare) i fatti costitutivi della domanda; mentre all'Istituto di credito che oppone l'eccezione di prescrizione del diritto di credito fatto valere ha l'onere di



“allegare” solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione di prescrizione del credito preteso, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti (SS. UU. n. 15895/2019, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici: *ex multis*, Cass. n. 34997/2023): principio, questo, sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. che è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita (Cass. n. 9706/2024).

L'onere di allegazione e prova comprende, evidentemente, anche il limite dell'eventuale affidamento che consente di qualificare come ripristinatorie e non solutorie le rimesse effettuate a copertura di poste indebite, anche se, per effetto dei rilievi che precedono, l'esistenza di un affidamento è oggetto di un'eccezione in senso lato e, perciò, esso può essere oggetto di rilevazione officiosa *ex actis* (e può essere provato – come si è visto - con qualunque mezzo, anche per presunzioni).

È comunque necessario che “*emerga almeno l'ammontare accordato al correntista*” (Cass. n. 11016/2024).

Del resto, una cosa è l'affidamento in apertura di credito in conto corrente, tutt'altra cosa la mera esistenza – eventualmente desunta da un atteggiamento tollerante della banca – di una linea di credito attivabile dal cliente mediante distinte pratiche di sconfinamento.

Ed ancora più chiaramente, la Corte di legittimità ha affermato che “*la generica esistenza dell'affidamento, volto a paralizzare l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, non abbia rilievo di per sé, laddove disgiunta dalla individuazione del limite di esso, per l'ovvia considerazione che, ove sia ignoto il limite dell'affidamento, diviene*



impossibile stabilire se e quali rimesse abbiano effettivamente carattere ripristinatorio piuttosto che solutorio” (Cass. n. 28990/2025).

È stato, dunque, di recente (Cass. n. 854/2026) ribadito il principio per cui *“in tema di conto corrente bancario è onere del correntista che alleggi l’esistenza di un affidamento cui correlare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse provare anche il limite dell’affidamento”.*

8.2. Nel caso di specie, emerge dagli estratti conto versati in atti l’evidenza dei limiti dell’affidamento nei seguenti termini:

- £. 200 milioni nell’estratto conto al 30.06.1992;
- £. 500 milioni nel periodo 31.12.1992 - 31.03.1997;
- £. 300 milioni a far data dal 28.10.1997;
- lo stesso limite, ma nel valore del nuovo conio, € 154.937,07, è, da ultimo, indicato a far data dall’11.02.2002.

In altri termini, il limite dell’affidamento nel rapporto di C/C dedotto in lite risulta senz’altro documentato a far data dal secondo trimestre del 1992 e, con le variazioni appena richiamate, sino all’estinzione del conto.

9. Tirando le fila dei rilievi che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, va disposto, come da separata ordinanza, in accoglimento parziale del primo motivo di gravame principale, tenuto conto dell’eccezione di prescrizione delle eventuali rimesse solutorie (secondo motivo di gravame incidentale), supplemento peritale, diretto alla ricostruzione del rapporto dedotto in lite, considerando le eventuali rimesse solutorie tutte quelle anteriori al secondo trimestre 1992; mentre, per quelle successive, saranno considerate tali tutte quelle che eccedono i limiti degli affidamenti, per come sopra individuati.



9.1. A detti fini, si considereranno solutorie tutte le rimesse che eccedono detti limiti, ma sulla scorta dei saldi rettificati e non già di quelli Banca.

Anche sul punto, l'orientamento della Sezione, in conformità dell'univoco orientamento di legittimità, è nel senso che, nei contratti di C/C cui acceda una apertura di credito, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass. n. 9141/2020).

Il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, secondo comma, c.c., è, difatti, applicabile solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria, in quanto eseguito su un conto corrente scoperto avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, non anche ove l'annotazione degli interessi avvenga su un conto passivo nei limiti dell'affidamento (Cass. n. 3858/2021).

Pertanto, al fine di *“verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità (...), previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del*



concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione” (Cass. n. 9141/2020, cit.).

Ne consegue che l'individuazione delle rimesse di natura solutoria, ai fini per cui è causa, deve essere condotta in base ai saldi rettificati, tenuto conto delle poste ivi illegittimamente annotate, le quali vanno depurate dalle annotazioni che siano state ritenute illegittime (SS. UU. n. 19750/2025).

9.2. Quanto ai periodi per i quali risultano mancanti gli estratti conto, a ben vedere, fatta eccezione per il secondo trimestre 2010 (per il quale difetta sia l'estratto conto trimestrale che lo scalare), i periodi caratterizzati da deficit documentale sono limitati a pochi giorni infra-trimestrali, per i quali, dunque, sono comunque versati in atti gli scalari.

Quanto al secondo trimestre 2010, invece, il CTU, nel considerare il saldo iniziale del periodo successivo a quello del secondo trimestre 2010, riprenderà il calcolo del rapporto, azzerando l'eventuale saldo positivo per il correntista, altrimenti, se negativo, sottrarrà le somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente (e non attinti da prescrizione) a quello privo di estratto conto (Cass. n. 2660/2019, richiamata dalla successiva pronuncia n. 6474/2023).

10. La disamina del terzo motivo, con il quale gli appellanti lamentano omessa pronuncia in relazione all'istanza ex art. 210 c.p.c. in ordine agli estratti intermedi di C/C mancanti, è assorbita dal parziale accoglimento del primo motivo di gravame principale.



11. Quella inerente, invece, al quarto motivo di gravame principale, con il quale si denuncia erronea compensazione integrale delle spese di lite, va necessariamente rinviata in sede di pronuncia definitiva.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il banca appellata, da appellante1 e appellante2 nei confronti di banca appellata; nonché, sull'appello incidentale spiegato da quest'ultima avverso la sentenza n. del G.U. del Tribunale di , così provvede:

- disatteso il primo motivo di gravame incidentale, in parziale accoglimento del primo motivo di gravame principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la natura affidata, e nei limiti di cui in parte motiva, a far data dal secondo trimestre 1992, del C/C dedotto in lite;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'11.02.2026.

Il Giudice Ausiliario Est.

Dott. Fernando Amoroso

Il Presidente

Dott. Michele Caccese